Settore Amministrativo-Contabile

Determinazione n. 321 del 03/10/2022

OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PER RISARCIMENTO DEL DANNO LEGATO AL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL 18 NOVEMBRE 2020.
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PATROCINIO ALL'AVV. PAOLO GOLINI DELLO STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI GESMUNDO-GOLINI-CALUGI (CIG: Z7737FE8EE).

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente n. 4 del 1^ luglio 2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e di Vice Segretario dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

VISTI:
- gli artt. 107, 109, c. 2 (funzioni del responsabile di servizio) gli artt. 183 e 191 (impegni di spesa) e l'art. 192 (determina a contrarre), D. Lgs. 267/2000;
- l'allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011 (principio finanziario applicato alla competenza finanziaria);
- gli artt. 17, 32 (fasi del procedimento di affidamento) e 36, c. 2, lett a), 37, c. 1 (modalità di affidamento), 32, c. 14 (forma del contratto), D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che in data 21 aprile 2022 è stato notificato a mezzo PEC il ricorso – registrato al protocollo dell'Ente con il n. 8.142, e promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – per il risarcimento del danno conseguente all'annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica protocollo UC3976 del 18 novembre 2020, disposto con sentenza dello stesso TAR Toscana n. 1355 del 21 ottobre 2021;

ATTESO che il contenzioso in parola coinvolge interessi dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, e che quindi l'Ente è tenuto a difendere la propria attività amministrativa e fronteggiare le pretese avversarie, come sopra indicate;

DATO ATTO che presso l'Unione dei Comuni non è stato costituito un elenco di professionisti per le finalità di cui trattasi, né sono presenti dipendenti iscritti all'Ordine degli Avvocati;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11.05.2012, n. 2730, secondo la quale "… *diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica* …";

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 50/2016;

PRESA VISIONE del parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018, pronunciato sulle Linee guida predisposte dall'Anac per l'affidamento dei servizi legali;

VISTE le Linee Guida n. 12/2018, nelle quali è chiarito che"… *l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).* […] *Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria* …";

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C 264/2018) del 06.06.2019, nella quale si afferma:

- che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, considerato che le relative prestazioni possono essere rese "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*";
- all'*intuitus personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato;
- alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla nomina del difensore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

DATO ATTO che nel caso di specie sussiste l'esigenza di affidare un incarico *ad hoc,* sottoposto pertanto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi), comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 24 del 30 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo direttivo dell'Ente ha stabilito:

- di resistere innanzi all'adito Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nell'azione promossa con ricorso notificato a mezzo PEC a questo Ente in data 21 aprile 2022, protocollo n. 8.142, per il risarcimento del danno conseguente all'annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica protocollo UC3976 del 18 novembre 2020, disposto con sentenza dello stesso TAR Toscana n. 1355 del 21 ottobre 2021;
- di conferire incarico all'Avv. Paolo Golini dello Studio Avvocati Associati Gesmundo-Golini-Calugi – con sede in Firenze, Via Gino Capponi n. 26 -, professionista di provata esperienza, competenza e professionalità, per resistere all'azione in parola e compiere tutti gli atti necessari in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, in persona del Presidente pro-tempore;
- di dare atto che la spesa di Euro 11.419,20 - inclusiva anche di spese generali, CAP ed IVA - dovrà essere imputata sullo stanziamento iscritto in corrispondenza del Capitolo 10000 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, e di demandare al riguardo al Settore Amministrativo-Contabile dell'Unione dei Comuni della Val di Merse la verifica della copertura finanziaria e la contestuale adozione dei provvedimenti di impegno di spesa conseguenti, ai fini dell'affidamento dell'incarico in discorso;
- dare mandato al Presidente Dott. Davide Ricci, in quanto legale rappresentante dell'Ente, di provvedere alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi dell'Unione dei Comuni della Val di Merse ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;

ATTESO CHE dall'analisi delle norme e delle Linee guida sopra citate, risulta legittimo l'affidamento diretto del singolo incarico legale per le seguenti motivazioni:

- esiste la necessità di soddisfare il bisogno di difesa dell'Ente;
- in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio su cui si debba basare l'affidamento;
- la procedura è proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare;

DATO ATTO che il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO altresì che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (vedi par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017), come chiarito dall'ANAC nella FAQ n. D.6 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che la somma necessaria per l'affidamento dell'incarico trova copertura nel Capitolo 10000 del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente;

OSSERVATO che la liquidazione della spesa relativa al servizio avverrà a seguito di definizione del procedimento giudiziario previa presentazione di parcella/fattura elettronica;

RITENUTO conseguentemente di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

D E T E R M I N A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI conferire, in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 24 del 30 giugno 2022 e per le motivazioni in essa richiamate, incarico all'Avv. Paolo Golini dello Studio Avvocati Associati Gesmundo-Golini-Calugi – con sede in Firenze, Via Gino Capponi n. 26 - per resistere e compiere tutti gli atti necessari in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, a fronte dell'azione promossa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per il risarcimento del danno conseguente all'annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica protocollo UC3976 del 18 novembre 2020, disposto con sentenza dello stesso TAR Toscana n. 1355 del 21 ottobre 2021;

DI impegnare in favore del suddetto Studio Avvocati Associati Gesmundo-Golini-Calugi – nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. – la spesa di Euro 11.419,20, inclusivi di CAP e IVA, sul Capitolo 10000 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con specifico riferimento all'annualità 2022;

DI precisare, a norma dell'art. 183, co. 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che trattasi di spesa ricorrente;

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Dott. GALGANI FRANCESCO
Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile

Firmato da:
GALGANI FRANCESCO
Codice fiscale: GLGFNC69B02G713Y
Valido da: 10-06-2021 10:04:00 a: 10-06-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-10-2022 17:32:22
Motivo: Approvo il documento

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000

Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMP	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG
2022	10000					1.200	11.419,20	Studio Avvocati Associati Gesmundo-Golini-Calugi	Z7737FE8EE

Dott. Francesco Galgani
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato da:
GALGANI FRANCESCO
Codice fiscale: GLGFNC69B02G713Y
Valido da: 10-06-2021 10:04:00 a: 10-06-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-10-2022 17:33:00
Motivo: Approvo il documento